

***GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI***

LOTTO N. 3

CAPITOLATO

Responsabilità Civile verso Terzi, Dipendenti e Operai

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione;
- per CONTRAENTE : *Garante per la protezione dei dati personali*
- per ASSICURATO : la Persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- per SOCIETÀ : la Compagnia Assicuratrice;
- per BROKER : la Marsh S.p.A.,
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per RISARCIMENTO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per COSE : sia gli oggetti materiali che gli animali.
- per SCOPERTO : percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
- per FRANCHIGIA : importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
- per RETRIBUZIONE : Ammontare totale delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente al netto delle trattenute per oneri previdenziali
- per DIPENDENTI : prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati
- per DANNI MATERIALI: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
- per DANNI CORPORALI:morte o lesioni personali

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – ATTIVITA’-OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell’attività svolta dal Contraente/Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell’Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante al Garante per la Protezione dei dati Personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ovunque svolte.

A) RESPONSABILITÀ' CIVILE TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente / Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni, corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

B) RESPONSABILITÀ' CIVILE DIPENDENTI / OPERAI (RCD / O)

L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto **questi sia tenuto** a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti , a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell’assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro e siano denunciate nello

stesso periodo e comunque con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 2 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che – rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica – siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui all'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 C.C.;
- e) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dolo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- k) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.)
- m) danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento;
- n) rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE) , come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob , di cui l'Ente possa venire chiamato a rispondere in relazione ad attività veterinarie e/o di controllo, vigilanza sanitaria. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- o) l'assicurazione non vale per i danni di qualunque natura derivanti da amianto (o asbesto) o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, nè per i danni da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- q) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

ART. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E VARIAZIONI

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come la incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro la modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesima. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponderà proporzionalmente al suo interesse ai sensi dell'art. 1911 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In deroga all'art. 1913 C.C. Il Contraente / Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso alla Società tramite il Broker, entro 30 giorni da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente ed abbia comunque arrecato pregiudizio alla Società.

In caso di lesioni personali ai Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l'interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società tramite il Broker per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

ART. 7 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società e nel caso in cui quest'ultima si sia avvalsa di tale facoltà, rimborsa la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, ferma restando l'operatività della copertura dalla data di effetto della polizza, operatività che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art. 1901 cc)

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del 30.06.2006 alle ore 24.00 del 30.06.2011 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che l'Ente ha la facoltà di

rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera accomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker.

ART 9 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene calcolato in via anticipata applicando il tasso imponibile delpromille sull'importo delle retribuzioni personale INAIL pari **Euro 6.000.000,00** e verrà regolato nei termini previsti dal successivo art. 10) - Regolazione del premio.

ART. 10 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, in accordo con il Contraente / Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti al Contraente / Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente / Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite

fra Società e Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconoscerà spese sostenute dal Contraente / Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo i casi di motivata urgenza per i quali il Contraente / Assicurato medesimo dimostri di aver agito in difesa del comune interesse. La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, con eccezione dei casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con accordo scritto con l'Assicurato per le Sue attività.
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le Sue attività.
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le Sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.

ART. 13 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 15 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Foro competente è quello di Roma.

ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 18 - VALIDITA' TEMPORALE DELLE GARANZIE

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

ART. 19 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. vale per i danni verificatisi nel territorio del mondo intero.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

MASSIMALI E RISCHI ASSICURATI

- La Società, presta l'assicurazione, fino a concorrenza delle seguenti somme:
 - A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di Euro 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone,
 - B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato,
- per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nella sua qualità di Garante per la protezione dei dati personali. Dalla garanzia è esclusa ogni responsabilità inerente l'attività professionale e commerciale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 5 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo – sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

B) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti di massimale R.C.O., anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

C) BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- l'Assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di Legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

D) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

E) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

A parziale deroga dell'art. 3 lett. k) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi

eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 semprechè:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 103,29 per ciascun sinistro.

F) DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonchè i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 500.000,00 per anno assicurativo.

G) PRECISAZIONE

La garanzia si intende inoltre estesa alla Responsabilità riconducibile all'Assicurato per danni provocati a terzi dai dipendenti in occasione di visite e/o missioni esterne.

H) ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, borsisti, stagisti, allievi, tirocinanti, che svolgono stages, corsi di formazione, ricerche, studi presso e/o per conto del Contraente anche a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

I) COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI

Si precisa che la garanzia comprende i danni arrecati a cose di proprietà dei dipendenti in genere, in occasione di lavoro o di servizio. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per anno assicurativo o per il minor periodo di assicurazione e con un limite di Euro 2.000,00 per singolo dipendente.

Rimane a carico del Contraente il 10 % dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 150,00 per ogni sinistro.

L) GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) – Esclusioni si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Rimane a carico del Contraente il 10 % dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 per ogni sinistro.

M) DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera c) dell'art. 3 – Esclusioni , l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ed una franchigia di Euro 250,00 per sinistro.

N) DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, del Presidente, dei Componenti l'Autorità Garante dei Dati Personali , di Dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 250,00 per sinistro

O) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

P) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Presidente, Segretario, Componenti CDA
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività;

salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

Q) COLPA GRAVE

L'assicurazione di **estende** ai danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

R) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni alla Spett.le Marsh S.p.A. in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n. 792 come modificata dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria dell'appalto nella misura del 8% (ottoprocendo) sul premio imponibile.

Coassicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile(Compagnia)...all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile (Compagnia) la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'Art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti dalle norme che regolano l'assicurazione in generale, e di quelle che regolano l'assicurazione di responsabilità civile:

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Art. 10 - Regolazione del premio

Art. 15 - Foro competente

Art. 19 - Validità Territoriale dell'assicurazione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SCHEDA DI QUOTAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Euro 5.000.000,00 per sinistro/per persona/per cose

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI/OPERAI

Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 1.500.000,00 per dipendente infortunato

FRANCHIGIE

Sezione RCT

Vedi franchigie/scoperti e limiti di indennizzo previste nelle singole clausole

Preventivo retribuzioni Euro 6.000.000,00

Tasso annuo lordo %. (promille)

Premio annuo lordo
Anticipato Euro _____

DELEGATARIA

_____.....%

EVENTUALI COASSICURATORI

_____.....%
_____.....%
_____.....%

La/e Società _____